

**TRIBUNALE DI NAPOLI****XIII Sezione Civile**

/2021 V.G.

Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - dott.ssa Stefania Starace | - Presidente- |
| - dott.ssa Eva Scalfati | - Giudice rel.- |
| - dott.ssa Giulia D'Alessandro | - Giudice |

a scioglimento della riserva di cui all'udienza camerale del 22.6.2022, nel procedimento ex art. 156 co. 6 c.c. pendente tra:

C.F., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pier Luigi Piscitelli presso il cui studio in Napoli alla Piazza Vincenzo de Franchis n. 32 elettivamente domicilia

Ricorrente

nato a Napoli il , residente in illa Via

Resistente contumace

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 1°.12.2021, esponeva che con decreto R.G. /2014 n. cronologico ./2015 reso in data 11.6.2015 questo Tribunale di Napoli aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi, ponendo a carico del marito Giuseppe l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento del figlio minore Gaetano, un assegno mensile pari ad euro 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie; deduceva che il a partire dal mese di maggio 2020, si era reso totalmente inadempiente a tale obbligo, omettendo di versare quanto dovuto, ragion per cui l'istante gli aveva notificato, dopo formale messa in mora, un atto di preccetto per le undici mensilità omesse all'epoca, dal maggio 2020 al marzo 2021, ed aveva poi proceduto a pignoramento mobiliare, ottenendo dal Tribunale di Lanciano investito della procedura esecutiva, un'ordinanza di assegnazione somme (cfr. documenti allegati al ricorso).

Rimasto anche successivamente il debitore inadempiente, nonostante ulteriore formale sollecito del 14.09.2021, e dedotto che il , per effetto della cessione del suo contratto dalla

era attualmente dipendente di quest'ultima società, con qualifica di

operaio assunto a tempo indeterminato, chiedeva ordinarsi al datore di lavoro del marito di versare direttamente le somme a lei dovute da Giuseppe, detraendole dalla retribuzione periodicamente corrisposta al lavoratore.

Il resistente, pur ritualmente intimato (cfr. notifica ex art. 143 c.p.c. versata in atti, risultando il predetto trasferito per ignota destinazione dal domicilio in Atessa, pur conservando ivi la sua residenza anagrafica) non si costituiva in giudizio, mentre al terzo datore di lavoro, che pure non si costituiva, il ricorso non doveva essere necessariamente notificato, non trattandosi di parte in senso stretto, comunque risultando versata in atti dalla ricorrente una notifica del ricorso alla società

All'udienza del 22.6.2022 parte ricorrente dichiarava che l'inadempimento del resistente perdurava, continuando il padre a non versare il mantenimento dovuto per il figlio minorenne Gaetano, nato il

Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda sia fondata sussistendo i presupposti di cui all'art. 156 co. 6 c.c..

Ed invero, l'ordine di pagamento in oggetto ha la funzione di garantire la puntualità del pagamento laddove vi sia stato da parte del soggetto obbligato un inadempimento o anche un semplice ritardo nel pagamento (cfr. Cass. n. 1095/1990).

In materia, la Corte di Cassazione ha stabilito ripetutamente che:

<<In tema di separazione personale dei coniugi, l'art. 156, sesto comma, cod. civ., nell'attribuire al giudice, in caso d'inadempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula una valutazione di opportunità che prescinde da qualsiasi comparazione tra le ragioni poste a fondamento della richiesta avanzata da questi ultimi e quelle addotte a giustificazione del ritardo nell'adempimento, implicando esclusivamente un apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento, e quindi a frustrare le finalità proprie dell'assegno di mantenimento>> (cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 23668 del 06/11/2006) e che << In tema di assegno di mantenimento, la disposizione legislativa di cui all'art. 156 cod. civ., per effetto della quale il giudice può disporre, nel caso in cui eventuali terzi risultino obbligati a versare (anche periodicamente) somme di danaro al coniuge onerato dell'assegno, che "una parte" di tali somme venga versata direttamente all'avente diritto, non può essere interpretata nel senso che un tale ordine debba indefettibilmente avere ad oggetto solo una parte delle somme dovute dal terzo, quale che in concreto ne sia la misura e quale che, in concreto, sia l'importo dell'assegno di mantenimento, bensì nel senso (ed in armonia con il più ampio "blocco" normativo costituito, "in subiecta materia", dagli artt. 148 e seguenti cod. civ., dall'art. 8 della legge sul divorzio, dagli artt. 3 e 30 della Costituzione) che il giudice possa legittimamente disporre il pagamento diretto dell'intera somma dovuta dal terzo, quando questa non ecceda, ma anzi realizzi pienamente, l'assetto economico determinato in sede di separazione con la statuizione che, in concreto, ha quantificato il diritto del coniuge beneficiario>> (cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 12204 del 02/12/1998).

Nel caso di specie nessuna contestazione è stata mossa dal resistente, il quale, come detto, rimanendo contumace non soddisfaceva l'onere probatorio che su di lui incombeva ex art. 2697 c.c. in ordine alla prova del regolare adempimento dell'obbligo posto a suo carico con il decreto di omologa della separazione consensuale, come dedotto dalla ricorrente.

Tale circostanza, unitamente alla procedura esecutiva mobiliare perfezionatasi con ordinanza di assegnazione somme, può reputarsi sufficiente a dimostrare l'esistenza del presupposto voluto dal legislatore per poter emettere il provvedimento richiesto.

Quanto alla spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si pongono pertanto a carico del resistente contumace, in applicazione dei principi ripetutamente espressi dalla Corte di Cassazione, esemplificativamente con ordinanza n. 373 del 13.01.2015, secondo la quale: "*Poichè, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale*";

P.Q.M.

- accoglie il ricorso e per l'effetto dispone che la società , in persona del suo l.r.p.t., P. Iva con sede distaccata in ,
e sede legale in , alla Via , versi mensilmente direttamente a nata a Napoli il , la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre rivalutazione annuale Istat, prelevandola dalla retribuzione mensilmente spettante a GIUSEPPE nato a Napoli il

- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida ex D.M. 55/14, in € (giudizi di volontaria giurisdizione unica fase al valore minimo) oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e CPA come per legge.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 22.6.2022

Il Presidente

dott.ssa Stefania Starace